



**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

*(in vigore fino al delisting delle azioni di Atlantia S.p.A.)*

**TESTO IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2021**

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Definizioni.....	3
3. Ambito di applicazione.....	10
4. Casi di esclusione.....	10
5. Verifiche da parte del responsabile dell'operazione in relazione alle operazioni potenzialmente esenti e obblighi informativi .....	12
6. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Società .....	14
7. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate realizzate dalla Società per il tramite di Società Controllate .....	19
8. Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico .....	20
9. Obblighi informativi e verifica applicazione casi di esenzione .....	20
10. Individuazione E tenuta dell'elenco Parti Correlate .....	21
11. Individuazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche ("DiRS") .....	22
12. Comunicazioni alla Società.....	22
13. Disposizioni generali.....	22

## 1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata dal Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. (“**Atlantia**” o la “**Società**”) in attuazione di quanto previsto dall’ art. 2391 bis c.c., dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”) e precisato nelle Comunicazioni interpretative di Consob<sup>1</sup>; fermo restando quanto previsto dagli artt. 2497-ter e 2391 cod. civ., dall’art. 114, co. 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) nonché dall’art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 (“**Regolamento MAR**”), la presente Procedura disciplina le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente e/o per il tramite di società da essa controllate.

La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione del [10 giugno 2021], previo parere favorevole del Comitato Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate e del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance, sentito il Collegio Sindacale, entra in vigore il 1° luglio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà periodicamente -su proposta del Comitato Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate e ogni volta che ne ravvisi l’opportunità e, comunque, con cadenza almeno triennale - la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla presente Procedura (e ai suoi allegati), tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari e della futura prassi applicativa, nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa di Atlantia e del Gruppo ad essa facente capo. Eventuali variazioni della Procedura saranno approvate previo parere favorevole del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance e del Comitato Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate, sentito il Collegio Sindacale (come definiti di seguito).

## 2. DEFINIZIONI

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli e nell’Allegato 1, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

**Amministratori Correlati:** si intendono gli amministratori che si qualificano come:

- controparte (ovvero amministratori della controparte nel caso in cui la controparte sia una qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone) della Società in una determinata operazione realizzata dalla

---

<sup>1</sup> La Consob ha informato che la comunicazione n. DEM/10078683 del 24/09/2010 sarà aggiornata successivamente al 30 giugno 2021, data ultima di recepimento delle modifiche apportate al Regolamento dal D. Lgs 49/2019. Pertanto la Procedura potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti in funzione delle Comunicazioni interpretative che Consob emanerà.

Società direttamente; ovvero

- controparte (ovvero amministratori della controparte nel caso in cui la controparte sia una qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone) di una Società Controllata (come definita di seguito) in una determinata operazione realizzata dalla Società per il tramite della Società Controllata secondo quanto previsto dal paragrafo 7, e
- Parte Correlata di dette controparti.

Resta fermo che, in caso di Operazioni Infragrupo, gli amministratori di Atlantia non si considerano correlati all'operazione ai sensi della presente definizione per il solo fatto di ricoprire tale carica.

**Amministratore Delegato della Società Controllata:** ciascun amministratore delegato delle Società Controllate.

**Amministratori Indipendenti:** gli amministratori della Società riconosciuti come indipendenti dalla Società medesima ai sensi del Codice di Corporate Governance pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 (il “**Codice di Corporate Governance**”).

**Amministratori Non Coinvolti nell’Operazione:** gli amministratori che non abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società. Al contrario, si definiscono Amministratori Coinvolti, coloro che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, tenuti ad astenersi ai sensi del paragrafo 6.1, lett. g).

**Amministratori Non Correlati:** si intendono gli amministratori della Società diversi dagli Amministratori Correlati.

**Amministratori Non Esecutivi:** gli amministratori della Società riconosciuti come non esecutivi dalla Società medesima ai sensi del Codice di Corporate Governance.

**Atlantia o la Società:** Atlantia S.p.A..

**Autorità di vigilanza:** si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e comunque qualsiasi Autorità, italiana o estera, legittimata a emettere provvedimenti vincolanti per la società e le sue controllate.

**CFO:** Chief Financial Officer di Atlantia S.p.A.

**Comitato OPC:** Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate, costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di Atlantia per le finalità di cui al Regolamento e composto da almeno 3 amministratori, tutti indipendenti ai sensi del Codice di Corporate Governance. In assenza, il Comitato appositamente costituito dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, in occasione

di ciascuna Operazione con Parti Correlate, composto secondo i criteri indicati dal Regolamento. I compiti e il funzionamento del Comitato OPC sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

**Controllo:** come definito dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

**Controllo Congiunto:** come definito dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

**Corporate and Governance Affairs:** la business unit responsabile in materia di affari societari e governance operante nell'ambito della Direzione General Counsel, come individuata dall'organigramma *pro tempore* vigente.

**Cumulo di Operazioni con Parti Correlate:** si intende un insieme di operazioni fra loro omogenee, o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso di uno stesso esercizio con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, complessivamente considerate, superino almeno uno degli indici previsti nella definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, di cui alla presente Procedura.

A tal fine, rilevano anche le operazioni compiute da Società Controllate, italiane o estere, di Atlantia e non si considerano le operazioni escluse ai sensi del successivo paragrafo 4.

**Direzione CFO:** la Direzione aziendale facente capo al CFO competente, tra l'altro, per la redazione del bilancio, come individuata dall'organigramma *pro tempore* vigente.

**Direzione HR:** la Direzione aziendale competente per la gestione delle risorse umane, come individuata dall'organigramma *pro tempore* vigente.

**Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili:** il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili nominato dal Consiglio di Amministrazione di Atlantia ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF.

**Direzioni:** le Direzioni di Atlantia come individuate dall'organigramma *pro tempore* vigente.

**Dirigenti con Responsabilità Strategiche ("DiRS"):** come definiti dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

**Financial Reporting:** la business unit responsabile in materia di reporting operante, nell'ambito della Direzione CFO, come individuata dall'organigramma *pro tempore* vigente.

**General Counsel:** il responsabile della Direzione competente per la gestione degli affari legali e societari di Atlantia.

**Influenza Notevole:** come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

**Interessi Significativi di un'altra Parte Correlata:** si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le controllate o collegate di Atlantia che siano controparti di una determinata operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestionali di Atlantia, delle Società Controllate o Collegate al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra Parte Correlata di Atlantia.

A titolo esemplificativo, e fatte salve le opportune verifiche da effettuare nel caso concreto, secondo le modalità previste nella Norma Operativa emanata a tal fine, un interesse significativo può ritenersi sussistente qualora:

- (i) un amministratore ovvero un DiRS sia di Atlantia che della Società Controllata o Collegata con cui l'operazione è svolta, che sia coinvolto nell'operazione, benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o, comunque, di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata non previsti dalla Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea; ovvero
- (ii) sussista un rapporto partecipativo in capo ad una società che sia terza Parte Correlata di tipo analogo a quello riportato nell'esempio che segue: la società A) controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (Atlantia), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale la Società C), non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C.

Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a  $50\% + (50 * 50\%) = 75\%$ , mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%.

Al contrario non sono considerati significativi gli interessi derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di DiRS tra Atlantia e le Società Controllate o Collegate.

**Joint Venture:** come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

**Norma Operativa:** si intende l'istruzione aziendale adottata in esecuzione della presente Procedura.

**Operazione con Parte Correlata:** come definita dai principi contabili internazionali

adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

**Operazioni di Importo Esiguo:** le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 150.000,00, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione e all'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o agli altri DiRS individuati ai sensi del paragrafo 10 della Procedura ovvero ai loro Stretti Familiari;
- (b) Euro 3.000.000,00, per le Operazioni Infragruppo anche in presenza di Interessi Significativi di un'altra Parte Correlata;
- (c) Euro 50.000,00, per singola operazione con Parti Correlate diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), qualora la controparte sia una persona fisica;
- (d) Euro 1.000.000,00 in ragione d'anno, per singola operazione con Parti Correlate diverse da quelle di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c), ovvero per operazioni con Parti Correlate diverse da quelle di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c), concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

**Operazioni di Maggiore Rilevanza <sup>(2)</sup>:** le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
  - i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
  - ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;

---

<sup>2</sup> Cfr Allegato 3 del Regolamento.

- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
  - (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
  - (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;
- (c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

**Operazioni di Minore Rilevanza <sup>(3)</sup>**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

**Operazioni Infragrupo**: qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie, anche ove non costituiscano Operazioni Ordinarie, che sia realizzato (i) dalla Società con Società Controllate ovvero (ii) tra Società Controllate, anche congiuntamente, ovvero ancora (iii) dalla Società (ovvero da Società Controllate) con Società Collegate.

---

<sup>3</sup> Cfr art. 7 del Regolamento.

**Operazioni Ordinarie (4):** le Operazioni con Parti Correlate, incluse quelle che costituiscono Operazioni di Maggiore Rilevanza, che:

- (a) rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa ovvero della connessa attività finanziaria:
  - i) della Società; ovvero
  - ii) della Società Controllata, nel caso di operazione realizzata dalla Società per il tramite di una Società Controllata secondo quanto previsto dal paragrafo 7 della presente Procedura; e
- (b) siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* e cioè:
  - (i) a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio; ovvero
  - (ii) a condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti; ovvero
  - (iii) a condizioni corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata a contrarre a un determinato corrispettivo per fonte normativa o per provvedimento di Autorità di vigilanza; ovvero ancora
  - (iv) all'esito di una gara ad evidenza pubblica.

**Parte Correlata(5):** come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

**Regolamento Emittenti:** il regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

**Responsabile dell'Operazione:** l'esponente della Società o delle Società Controllate di volta in volta responsabile dello svolgimento di un'operazione.

**Soci Non Correlati (6):** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'assemblea della Società diversi:

- (a) dalla controparte (ovvero, diversi dagli amministratori della controparte nel caso in cui la controparte sia una qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone) della Società in una

---

<sup>4</sup> Cfr art. 13 del Regolamento

<sup>5</sup> Cfr. art. art. 3 lettera a) del Regolamento

<sup>6</sup> Cfr. art. art. 3 lettera l) del Regolamento

determinata operazione realizzata dalla Società direttamente, ovvero

- (b) dalla controparte (ovvero, diversi dagli amministratori della controparte nel caso in cui la controparte sia una qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone), di una Società Controllata in una determinata operazione realizzata dalla Società per il tramite di detta Società Controllata secondo quanto previsto dal paragrafo 7 e
- (c) dalle Parti Correlate di detta controparte e dalle Parti Correlate di Atlantia.

**Società Collegata:** come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

**Società Controllata:** come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

**Stretto Familiare:** come definito dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

### 3. **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura si applicano a tutte le Operazioni con Parti Correlate, fatti i salvi i casi di esclusione disciplinati al successivo paragrafo 4.

### 4. **CASI DI ESCLUSIONE**

4.1 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, co. 1, del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ove nominato, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori della Società investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, co. 3, II parte, del cod. civ.;
- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale;
- c) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- d) alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in materia di

remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche della Società - diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389, co. 3, II parte, cod. civ. - nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:

- i. la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
  - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato endoconsiliare competente (composto da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti);
  - iii. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali. Al contrario, in presenza di discrezionalità nell'applicazione della politica si applica la Procedura in ragione dell'ammontare del compenso.
- e) alle Operazioni di Importo Esiguo realizzate dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate) con Parti Correlate;
- f) alle Operazioni Infragrupo realizzate dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate) con Società Controllate o Collegate ovvero realizzate tra Società Controllate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione, non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate;
- g) alle Operazioni Ordinarie realizzate dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate) con Parti Correlate.

4.2 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del cod. civ.;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

4.3 Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea, né debba essere da questa autorizzata, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto e dell'art. 13, comma 6 del Regolamento, **in caso di urgenza**, ferme le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento e la

riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lettera a) del Regolamento ove applicabili alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate, realizzate dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate ), al ricorrere seguenti condizioni:

- a) qualora l'Operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo della Società (ove esistente), il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione con Parte Correlata;
- b) ferma restando la sua efficacia, l'Operazione con Parte Correlata sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria della Società utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione della Società predisponga per l'Assemblea ordinaria una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- d) il Collegio Sindacale della Società riferisca all'Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- e) la relazione e le valutazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
- f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea ordinaria, siano messe a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

4.4 Restano fermi gli obblighi informativi di cui al paragrafo 9, fatta eccezione per le Operazioni di Importo Esiguo per cui tali obblighi non si applicano.

4.5 Restano altresì fermi, ove applicabili, gli obblighi informativi previsti dal Regolamento.

## **5. VERIFICHE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'OPERAZIONE IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI POTENZIALMENTE ESENTI E OBBLIGHI INFORMATIVI**

5.1 Il Responsabile dell'Operazione accerta in avvio di qualsiasi Operazione (come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1) l'eventuale correlazione della controparte consultando l'elenco delle Parti Correlate di cui al seguente paragrafo 10.

5.2 Nel caso in cui la controparte sia una Parte Correlata, il Responsabile dell'Operazione

verifica se la stessa operazione rientri in una delle esenzioni di cui al paragrafo 4.1, lettere da a) ad e) e del paragrafo 4.2. Nel caso in cui l'operazione ricada in una di queste fattispecie, l'operazione potrà essere perfezionata senza ulteriori adempimenti ai fini della presente Procedura, fatti salvi gli obblighi informativi di cui al paragrafo 9.

- 5.3 Se l'operazione da porre in essere non ricade tra i casi di esenzione sopra esaminati, il Responsabile dell'Operazione verifica se la controparte rientra nella sezione A (Parti Correlate interne al Gruppo Atlantia) o nella sezione B (Parti Correlate esterne al Gruppo Atlantia) dell'elenco Parti Correlate, per valutare se l'operazione in esame possa configurarsi come **Operazione Infragrappo** (prima ipotesi) o come **Operazione Ordinaria** (seconda ipotesi).
- 5.4 Nella prima ipotesi (**Operazione Infragrappo**), accertato che l'operazione non si qualifichi come Operazione di Importo Esiguo ai sensi del paragrafo 2.1, prima del perfezionamento della stessa, il Responsabile dell'Operazione, verifica l'assenza di Interessi Significativi di un'altra Parte Correlata secondo le modalità previste nella Norma Operativa.

All'esito della suddetta verifica se non sussistono Interessi Significativi di un'altra Parte Correlata, l'operazione può essere perfezionata, fatti salvi gli obblighi informativi di cui al paragrafo 9. Qualora invece tali Interessi Significativi sussistano, si applicano i paragrafi 6.1 e 6.2. della Procedura in funzione del valore dell'operazione.

- 5.5 Nella seconda ipotesi (**Operazioni Ordinarie**), il Responsabile dell'Operazione sottopone al Comitato OPC, per il tramite del suo Segretario, le informazioni relative all'operazione, affinché il Comitato OPC verifichi l'eventuale applicabilità del caso di esclusione di cui al precedente punto 4.1, lettera g) secondo le modalità previste nella Norma Operativa.

In caso di esenzione, il Responsabile dell'Operazione può procedere alla formalizzazione dell'operazione fatti salvi gli obblighi informativi di cui al paragrafo 9.

Qualora l'Operazione Ordinaria in esame si configuri come un'Operazione di Maggiore Rilevanza - fermo quanto previsto dall'art. 17, del Regolamento MAR e dall'art. 5, co. 8, del Regolamento - la Società:

- i. comunicherà alla Consob entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile<sup>7</sup>: la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia un'operazione ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;

---

<sup>7</sup> Cfr. art. 5 comma 3 del Regolamento.

ii. indicherà nella relazione finanziaria semestrale e nella relazione finanziaria annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, co. 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo.

5.6 Nel caso di operazioni qualificabili come urgenti ai sensi della Procedura, troveranno applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 4.3, a cura dei competenti organi di Atlantia fatti salvi gli obblighi informativi di cui al paragrafo 9.

## **6. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DIRETTAMENTE DALLA SOCIETÀ**

Laddove l'operazione non si qualifichi come operazione esclusa ai sensi del paragrafo 4 (ovvero in attuazione di una delibera quadro), il Responsabile dell'Operazione procederà come segue:

- darà avvio all'*iter* procedurale trasmettendo - in sede di avvio dell'operazione e comunque almeno 15 giorni prima della data prevista per il perfezionamento dell'operazione medesima - tramite il Segretario del Comitato OPC - una comunicazione (la "**Comunicazione**") al Presidente del Comitato OPC nonché, per conoscenza, al Presidente del Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione contenente: (a) una descrizione dell'operazione, l'indicazione del valore, delle condizioni e del previsto termine per il compimento della stessa; (b) l'indicazione circa la qualificazione come operazione di Maggiore/Minore Rilevanza; (c) l'indicazione della Parte Correlata coinvolta e della natura della correlazione, (d) l'illustrazione dei motivi d'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché (e) ogni eventuale altra informazione utile affinché gli organi deliberativi competenti dispongano di complete ed adeguate informazioni in merito all'operazione di volta in volta oggetto di esame;
- verificherà con Financial Reporting se, con l'operazione da porre in essere, si determini il Cumulo di Operazioni con Parti Correlate. In caso positivo, lo stesso Responsabile dell'Operazione informa tempestivamente l'Amministratore Delegato di Atlantia e il CFO e provvede, d'intesa con la Direzione Investor Relation, affinché sia predisposto e pubblicato, entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza, il documento informativo previsto dal paragrafo 6.2 lett. i) della presente Procedura.

In caso di Operazioni di Minore Rilevanza si applicano le previsioni di cui al seguente paragrafo 6.1; in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicano invece le previsioni di cui al seguente paragrafo 6.2.

### **6.1 Operazioni di Minore Rilevanza**

a) Il Consiglio di Amministrazione e gli organi delegati approvano le Operazioni di Minore Rilevanza, previo parere motivato, non vincolante, sull'interesse della Società al

compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, reso dal Comitato OPC, i cui componenti dovranno essere Amministratori Non Correlati e Amministratori Non Coinvolti nell'operazione. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.

- b) Ove uno o più componenti del Comitato OPC risulti essere un Amministratore Correlato o un Amministratore Coinvolto nell'operazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà a modificare - per i soli fini della valutazione dell'operazione in esame - la composizione del Comitato OPC affinché la stessa possa soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento e dalla Procedura, secondo le modalità previste dal regolamento del Comitato OPC.
- c) Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno due Amministratori Indipendenti, Non Correlati e Non Coinvolti, il parere previsto dal precedente paragrafo a) è reso dal Collegio Sindacale, a condizione che i membri che abbiano un interesse proprio o di terzi nell'operazione, ne diano notizia agli altri membri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- d) Il Presidente del Comitato OPC trasmette tempestivamente agli altri componenti di questo, copia della comunicazione nonché dei documenti e delle informazioni resi disponibili dal Responsabile dell'Operazione. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o l'Amministratore Delegato assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai Consiglieri ed ai membri del Collegio Sindacale.
- e) Il Comitato OPC deve rendere il proprio parere prima dell'esame dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza.
- f) Il Comitato OPC ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società. Ai fini della loro selezione, il Comitato OPC può avvalersi del supporto delle competenti funzioni della Società. Il Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento.
- g) Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'operazione informano tempestivamente, e comunque prima della riunione consiliare, il Consiglio ed il Collegio Sindacale circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse e si astengono dalla votazione sulla stessa.
- h) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvano un'Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- i) Fermo quanto previsto alla precedente lettera d), il Presidente provvede affinché una

completa informazione sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza degli organi delegati siano fornite a tutti i Consiglieri, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al Collegio Sindacale in conformità all'art. 150 del TUF. A tal fine gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

- j) Fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17, del Regolamento MAR, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nonché sul suo sito internet, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato (o del Collegio Sindacale nel caso regolato dalla precedente lettera c) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. I pareri negativi del Comitato sono allegati al documento.
- k) A seguito della formalizzazione dell'operazione, si applicano *mutatis mutandis* gli obblighi informativi di cui al paragrafo 9 a cura del Responsabile dell'Operazione.

## 6.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

- a. Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- b. Il Comitato OPC, i cui componenti dovranno essere Amministratori Non Correlati e Amministratori Non Coinvolti, ovvero uno o più dei suoi membri all'uopo delegati da detto Comitato:
  - i. deve essere coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza, in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1 (d), e
  - ii. può richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- c. Al Comitato OPC si applica, *mutatis mutandis*, il precedente paragrafo 6.1 lettere (b) ed (f). Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno 3 Amministratori Indipendenti, Non Correlati e non Coinvolti, si applica *mutatis mutandis* il precedente paragrafo 6.1, lettera (c).
- d. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza:
  - i. previo parere motivato, vincolante e favorevole, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e

sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, reso dal Comitato OPC, di cui alla precedente lettera b). Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato; ovvero

- ii. con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori Indipendenti, Non Correlati e non Coinvolti (ferme le maggioranze comunque necessarie per l'assunzione delle deliberazioni consiliari ai sensi di legge e di statuto).
- e. Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione informano tempestivamente, e comunque prima della riunione consiliare, il Consiglio ed il Collegio Sindacale circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse e si astengono dalla votazione sulla stessa.
- f. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvano un'Operazione di Maggiore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- g. Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, lettera d), il Presidente provvede affinché una completa informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia fornita a tutti i Consiglieri, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al Collegio Sindacale in conformità all'art. 150 del TUF. A tal fine gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- h. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche in presenza di avviso contrario della maggioranza degli Amministratori Indipendenti al ricorrere delle seguenti condizioni: (i) l'Assemblea ordinaria abbia preventivamente autorizzato il compimento dell'operazione; (ii) alla riunione assembleare partecipino tanti Soci non Correlati e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritti di voto; e (iii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.
- i. Entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora il Consiglio deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento, a cura di Investor Relations e del Responsabile dell'Operazione.
- j. A seguito della formalizzazione dell'operazione, si applicano *mutatis mutandis* gli obblighi informativi di cui al paragrafo 9 a cura del Responsabile dell'Operazione.

### **6.3 Delibere quadro**

- a. Per le operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica delibera-quadro, una serie di operazioni tra loro omogenee, o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- b. Nel caso indicato alla precedente lettera a), ferme restando le esenzioni di cui al precedente paragrafo 4:
  - i. le disposizioni dei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 si applicano alla delibera-quadro dell'Organo amministrativo a seconda che il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle obbligazioni a carico della Società, cumulativamente considerato, rispettivamente, superi una della soglie di cui alla definizione di Operazione di Importo Esiguo ovvero uno degli indici previsti nella definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui alla presente Procedura;
  - ii. le disposizioni dei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 non si applicano alle singole operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la delibera-quadro:
    - 1. abbia efficacia non superiore ad un anno;
    - 2. si riferisca ad operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
    - 3. indichi il prevedibile ammontare massimo cumulativamente considerato delle operazioni con Parti Correlate che, nel periodo di efficacia delle deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
    - 4. contenga una adeguata illustrazione delle condizioni di ciascuna delle operazioni con Parti Correlate previste;
    - 5. sia oggetto di una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

#### **6.4 Operazioni di competenza assembleare**

- (a) Quando un'Operazione di Minore Rilevanza o un'Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'Assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni dei paragrafi 6.1 e 6.2 si applicano mutatis mutandis con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione della Società - della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.
- (b) Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario degli

Amministratori Indipendenti purchè il compimento di tale operazione sia autorizzato dall'assemblea ordinaria e purchè a tale Assemblea: (i) partecipino tanti Soci non Correlati e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritti di voto; e (ii) la maggioranza dei soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

- (c) In tale caso, il Consiglio di Amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprimano voto contrario alla proposta del Consiglio di Amministrazione.

## **7. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DALLA SOCIETÀ PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE**

Ferme restando le esenzioni di cui al precedente paragrafo 4 nel caso in cui qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni realizzato da Società Controllate della Società con sue Parti Correlate, sia oggetto di un esame preventivo del Consiglio di Amministrazione della Società o di un suo Dirigente con Responsabilità Strategiche, che si concluda con l'approvazione dell'operazione interessata o con il rilascio di un parere, anche non vincolante, indirizzati agli Organi sociali della Società Controllata competenti a deliberare sul trasferimento interessato, trova applicazione quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1 fermo restando quanto previsto qui di seguito:

- (i) L'approvazione o il parere di cui sopra deve essere reso previo rilascio del parere motivato non vincolante di cui al precedente paragrafo 6.1 (a), reso dal Comitato OPC.
- (ii) Il parere di cui al precedente paragrafo 6.1 (a) deve essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione della Società o un suo Dirigente con Responsabilità Strategiche competente ad approvare l'operazione o a rendere il parere soprarichiamato, nonché trasmesso, a cura di uno di tali soggetti, agli organi sociali della Società Controllata competenti a deliberare sull'operazione.
- (iii) Il Consiglio di Amministrazione della Società o un suo Dirigente con Responsabilità Strategiche assicura il rispetto dei precedenti paragrafi 6.1 (d) e 6.1 (i).
- (iv) Al Comitato OPC che deve rendere il proprio parere si applicano i precedenti paragrafi 6.1 (e) 6.1 (f).
- (v) Fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 5, co. 8, del Regolamento, a seconda del prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o del prevedibile valore massimo delle obbligazioni a carico della Società

Controllata si applicano i precedenti paragrafi 6.1 (j) ovvero 6.2 (i).

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente paragrafo 7, le Società Controllate informano tempestivamente la Società, seguendo le modalità operative definite dalla Società medesima, di qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni (ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie) a favore di Parti Correlate della Società che intendono approvare. Si applica il precedente paragrafo 6.1 lett (k).

Al contrario, in caso di Operazioni con Parti Correlate realizzate da Società Controllate, in assenza di un esame<sup>8</sup> preventivo del Consiglio di Amministrazione di Atlantia o di un suo DiRS che sfoci in un parere o in una deliberazione di approvazione indirizzati alla Società Controllata in questione, non troveranno applicazione le previsioni della Procedura, salvi gli applicabili obblighi informativi di cui al paragrafo 13 e di cui all'art. 5 del Regolamento.

## **8. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO**

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 2.1, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del paragrafo 6.2, lett. i);
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dal paragrafo 4;
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

## **9. OBBLIGHI INFORMATIVI E VERIFICA APPLICAZIONE CASI DI ESENZIONE**

### **9.1 Obblighi informativi del Responsabile dell'Operazione**

Il Responsabile dell'Operazione cura:

---

<sup>8</sup> Per "esame", ai sensi della Comunicazione Consob DEM/10078683 del 24 settembre 2010, si intende non già la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata, bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento – ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante – in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

- a) l'invio degli elementi informativi relativi all'applicazione dei casi di esenzione (fatta eccezione per le Operazioni di Importo Esiguo) a Corporate and Governance Affairs entro 5 giorni lavorativi dalla data di formalizzazione dell'operazione;
- b) la trasmissione della scheda informativa di cui all'Allegato 2 a Financial Reporting all'indirizzo [operazioniconparticorrelate@atlantia.com](mailto:operazioniconparticorrelate@atlantia.com), entro 5 giorni lavorativi dalla data di formalizzazione dell'operazione;
- c) la conservazione della documentazione relativa all'operazione per i successivi 10 anni.

## 9.2 Verifica dell'applicazione dei casi di esenzione

Su base almeno annuale Corporate and Governance Affairs invia al Comitato OPC un'informativa in merito all'applicazione dei casi di esenzione (fatta eccezione per le Operazioni di Importo Esiguo) di cui ai precedenti paragrafi - attraverso procedure di selezione campionaria delle Operazioni con Parti Correlate da esaminare con i termini e le modalità stabilite dal Comitato OPC ai sensi del proprio regolamento - affinché il Comitato OPC possa riunirsi per effettuare le verifiche di competenza.

## 10. INDIVIDUAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO PARTI CORRELATE

Corporate and Governance Affairs:

- i. individua, sulla base delle informazioni ricevute dalla Direzione CFO e dalla Direzione HR, sulla base di quanto previsto al successivo paragrafo 11 (a), o altrimenti conosciute, le Parti Correlate della Società;
- ii. cura la tenuta dell'elenco delle Parti Correlate nonché del relativo aggiornamento sulla base delle informazioni ricevute dalle Direzioni coinvolte per le parti di competenza e dalle medesime Parti Correlate. Nei casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti complessa o controversa, può coinvolgere il Comitato OPC;
- iii. trasmette, in occasione di ogni aggiornamento, l'elenco delle Parti Correlate al Presidente, all'Amministratore Delegato, e agli altri eventuali Amministratori con deleghe della Società, al CFO, al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, al Comitato OPC, al Collegio Sindacale di Atlantia nonché agli Amministratori Delegati, ai CFO e ai Responsabili Legali delle Società Controllate, ai fini dell'applicazione della presente Procedura con obbligo di divulgazione ai soggetti coinvolti.

**11. INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE (“DiRS”)**

I DiRS sono individuati dall’Amministratore Delegato di Atlantia, con il supporto della Direzione HR. Ai fini di quanto previsto al precedente paragrafo 10, la Direzione HR trasmette al General Counsel, a Corporate and Governance Affairs ed al CFO l’elenco dei nominativi dei DiRS in occasione di ogni suo aggiornamento.

L’elenco dei DiRS viene rivisto dall’Amministratore Delegato di Atlantia ogni volta che ne sia ravvisata la necessità anche sulla base di modifiche organizzative.

**12. COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ**

Le Parti Correlate comunicano tempestivamente a Corporate and Governance Affairs all’indirizzo email [corporategovernanceaffairs@atlantia.com](mailto:corporategovernanceaffairs@atlantia.com) le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla presente Procedura.

**13. DISPOSIZIONI GENERALI**

Il CFO provvede affinché, nella relazione finanziaria semestrale e annuale, siano fornite le informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate indicate nell’art. 5, comma 8, del Regolamento.

In sede di approvazione da parte dei competenti organi di Atlantia di ogni documento contabile periodico (relazione finanziaria annuale, semestrale e informazioni finanziarie periodiche aggiuntive), Financial Reporting renderà disponibile, a beneficio delle strutture aziendali del Gruppo, le informazioni necessarie al Responsabile dell’Operazione ai fini della verifica circa la minore/maggiore rilevanza dell’operazione.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura si applica il Regolamento.

La presente Procedura deve essere interpretata in conformità ai principi indicati nelle comunicazioni interpretative della Consob.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull’osservanza della stessa e ne riferisce all’assemblea ai sensi dell’art 2429 cod. civ.

La Società per il tramite della Direzione HR, informa le Società Controllate dell’adozione e/o della revisione della presente Procedura.

Il Presidente e l’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro con il supporto delle strutture competenti e previo parere favorevole del Comitato OPC, hanno la facoltà di apportare alla Procedura le modificazioni rese necessarie da: i) mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative in materia e/o a seguito di comunicazioni interpretative emesse dalla Consob; ii) da modifiche nell’assetto

organizzativo di Atlantia. In tal caso il Comitato Controllo Rischi e il Collegio Sindacale vengono informati alla prima riunione utile.

## ALLEGATO 1

### DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

#### 1. Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'art. 2.1 della presente Procedura, valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

##### **Parte Correlata:**

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
  - i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
  - ii. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
  - iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - ii. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  - iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
  - iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  - v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
  - vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)
  - viii. l'entità, o un qualsiasi membro di un Gruppo a cui essa appartiene, presta Servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

**Operazione con Parte Correlata:**

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]<sup>9</sup>.

**2. Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi contabili internazionali****Controllo:**

Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. [Appendice A dell'IFRS 10]

**Controllo Congiunto:**

Con controllo congiunto si intende la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. [Appendice A dell'IFRS 11]

**Dirigenti con responsabilità strategiche:**

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

**Influenza Notevole:**

L'Influenza Notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. [IAS 28]

**Joint Venture:**

Con Joint Venture si intende un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell'accordo. [Appendice A dell'IFRS 11]

**Società Collegata:**

---

<sup>9</sup> Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

La Società Collegata è l'entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole. [IAS 28]

**Società Controllata:**

La società controllata è un'entità controllata da un'altra entità [Appendice A dell'IFRS 10].

**Stretti Familiari:**

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

**3. Principi interpretativi delle definizioni**

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

**SCHEDA INFORMATIVA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Da trasmettere a [operazioniconparticorrelate@atlantia.com](mailto:operazioniconparticorrelate@atlantia.com) entro 5 giorni lavorativi dalla formalizzazione dell'operazione.

La presente scheda deve essere compilata, sottoscritta e trasmessa per tutte le operazioni con parti correlate di Atlantia (anche se escluse dall'applicazione della Procedura), fatta eccezione per quelle di Importo Esiguo.

Per tutte le definizioni, si rinvia al paragrafo 2.1 della Procedura.

PARTE CORRELATA dichiarante	PARTE CORRELATA controparte
Responsabile dell'Operazione	
OGGETTO	
VALORE	
DURATA	

QUALIFICAZIONE OPERAZIONE PER DIMENSIONI

Barrare la casella corrispondente

OPERAZIONE DI <b>MINORE RILEVANZA</b> <input type="checkbox"/>	OPERAZIONE DI <b>MAGGIORE RILEVANZA</b> <input type="checkbox"/>
--	--

ESENZIONE

OPERAZIONE ESENTE DALL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI ATLANTIA

 SI

 NO

Se si tratta di operazione esente, indicare in quale **TIPOLOGIA DI ESENZIONE** essa rientra fra quelle sotto riportate (barrare una sola casella):

1. Deliberazioni assembleari in materia di compensi agli Amministratori (par. 4.1 a) della Procedura)
2. Deliberazioni assembleari in materia di compensi al Collegio Sindacale (par. 4.1 lett. b) della Procedura)
3. Piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea (par. 4.1 lett. c) della Procedura)

*segue*

4. Deliberazioni CdA in materia di compensi agli Amministratori investiti di particolari cariche o ai DiRS che rispettano le condizioni previste nella Procedura (par. 4.1, lett. d) della Procedura)
5. Operazioni Infragruppo realizzate dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate) con Società Controllate o Collegate ovvero realizzate tra Società Controllate, purché non vi siano Interessi Significativi e abbiano valore superiore a Euro 3.000.000,00 (par. 4.1, lett. f) della Procedura)
6. Operazioni Ordinarie, realizzate da Atlantia (direttamente o per il tramite di Società Controllate) con Parti Correlate (par. 4.1, lett. g) della Procedura)
7. Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutte gli azionisti a parità di condizioni (par. 4.2 della Procedura)
8. Operazioni realizzate in caso di urgenza alle condizioni previste nella Procedura (par. 4.3 della Procedura)

Indicare la DATA dell'operazione (*stipula o approvazione, secondo la tipologia dell'esonazione*)

\_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Responsabile dell'Operazione (Firma)

\_\_\_\_\_